

*Avv. Antonio Salerno*  
*Via S. Mobilio 9 - 84127 Salerno*  
*Tel. 089 72.66.356 fax 089 84.22.134*

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO**

**ROMA**

**Ricorso per Motivi Aggiunti al procedimento R.G. 6301/2019**

**Con istanza di autorizzazione alla notifica anticipata mediante pubblici  
proclami sul sito web del ministero**

Per i prof.ri **Michele Di Summa**, nato il 13.11.1963 a San Giovanni Rotondo (FG), C.F. DSM MHL63S13H926K, **Michele Nardella**, nato il 01.04.1970 a San Giovanni Rotondo (FG), C.F. NRD MHL70D01H926X, **Paolo Soccio**, nato il 08.09.1974 a San Marco in Lamis (FG), C.F. SCC PLA 74P08H985A, tutti rapp.ti e difesi giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703O, e dall'avv. Annalisa Sassano, C.F. SSS NLS 80D53 H926 E, unitamente ai quali elett.te domiciliario in Roma alla via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio del dott. Alfredo Placidi e che dichiarano, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 089/8422134 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata [avvantoriosalerno@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvantoriosalerno@pec.ordineforense.salerno.it)

**c o n t r o**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

**c o n t r o**

**Uffici Scolastici Regionali** per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rapp.ti, difesi ed elett.te dom.ti *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

**e nei confronti di**

**Nunzia Annunziata**, residente in Sarno alla Via M. Squitieri 12 (84087 - Sarno) e **Pisani Maurizio Gabriele Nicola** nato a Foggia il 27.08.1962 e residente in San Severo (FG) alla Via Carmicelli n. 29 (71016)

**avverso e per l'annullamento, previa sospensione:**

**a)-** del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO

DECRETI

DIPARTIMENTALI.R.0001205.01.08.2019 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

**b)-** ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

**Per l'accertamento e la declaratoria**

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi - **in via cautelare** - alla successiva prova orale con integrale riammissione dei medesimi alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una **prova orale suppletiva** da esperirsi anche successivamente e/o in sessione *ad hoc* per i ricorrenti e, dunque, sempre per la integrale riammissione dei medesimi alla procedura ovvero ancora in via graduata, ove occorra e ritenuto necessario, **alla nuova correzione della prova scritta ovvero addirittura alla riedizione e/o al rifacimento della prova scritta** di cui al detto corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017

**per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale con integrale riammissione dei medesimi alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una **prova orale suppletiva** da esperirsi anche successivamente e/o in sessione *ad hoc* per i ricorrenti e, dunque, sempre per la integrale riammissione dei medesimi alla procedura ovvero ancora in via graduata, ove occorra e ritenuto necessario, alla nuova correzione della prova scritta ovvero addirittura **alla riedizione e/o al rifacimento della prova scritta** di cui al detto corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017.

**o - O - o**

Con il Decreto dipartimentale meglio indicato in epigrafe è stata approvata la graduatoria finale del concorso oggetto di causa, con la dichiarazione dei candidati vincitori in n. di 2900.

Chiaramente anche questo provvedimento risulta viziato per le stese ragioni che sono già state argomentate nel ricorso introduttivo e che qui abbiansi per integralmente riportati e trascritti.

**Sintesi dei motivi di ricorso:**

- 1)- Insufficienza ed integrità del tempo utilizzato per la correzione degli elaborati;
- 2)- Sottoposizione ai candidati di quesiti non previsti dal bando per la specifica fase;
- 3)- Mancata visualizzazione del test e mancata l'acquisizione immediata di una copia dell'elaborato reso poi accessibile solo a distanza di giorni sulla piattaforma istanze online;
- 4)- Rinnovati malfunzionamenti dei sistemi informatici e potenziale incidenza degli stessi sull'intera procedura anche in ragione del rispletamento differenziato delle prove;
- 5)- Il T.A.R. Lazio, per rinnovati malfunzionamenti dei sistemi informatici, ha già disposto la ripetizione della prova scritta (a titolo meramente indicativo: TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 5867 del 10.05.2019);
- 6)- Il T.A.R. Lazio - sia pur con riguardo alla prova preselettiva - si è già pronunciato in senso favorevole alla ripetibilità delle prove (a titolo meramente indicativo: TAR Lazio, Sez. III, ordinanza cautelare n. 6057 del 12.10.2018, TAR Lazio, Sez. III, ordinanza cautelare n. 6059 del 12.10.2018, TAR Lazio, Sez. III, ordinanza cautelare n. 6060 del 12.10.2018);

#### **F a t t o**

I ricorrenti, docenti della scuola pubblica e in possesso dei prescritti requisiti così come individuati nel D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, inoltrata rituale domanda, in data 23.07.2018, hanno preso parte alla prova preselettiva per l'ammissione alla procedura di reclutamento dei Dirigenti Scolastici di cui all'anzidetto decreto.

Superata brillantemente l'anzidetta prova in data 18.10.2018 prendevano regolarmente parte alla prova scritta contrassegnata, tuttavia, da una serie di diffuse anomalie e, in ogni caso, da una serie ampia di sostanziali irregolarità concernenti i rinnovati malfunzionamenti dei terminali informatici (cfr. a titolo meramente indicativo e sulla ripetizione della prova scritta: TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n.

5867 del 10.05.2019) nonchè, più in generale, la molto più che meramente probabile correzione solo apparente degli elaborati.

Le risultanze della prova scritta, pertanto, sono assolutamente inattendibili e frutto esclusivamente non già della impreparazione dei ricorrenti bensì dell'ennesimo malfunzionamento dei terminali di talché la mancata ammissione alla prova orale è stata illegittima.

Per tale ragione gli odierni ricorrenti dispiegavano ricorso avverso e per l'annullamento *“a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato e allegato elenco, non sono stati inclusi i nominativi dei ricorrenti tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;b)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 2 precisa che “I candidati che hanno sostenuto la prova scritta e **non** risultano inseriti nell'elenco allegato, **non** sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale” del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema*

*Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017; c)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 nella parte in cui, all'art. 1 amplia l'elenco degli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, includendo le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia laddove, per mero errore materiale, non inserite nell'elenco di cui al decreto impugnato al capo a) e b); d)- per quanto di ragione, quanto al sig. Michele Di Summa del verbale n. 8 del 28.02.2019 e della correlata griglia relativa alle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 6343 (riconducibile al detto ricorrente) riporta un punteggio totale pari a punti 40 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; e)- per quanto di ragione, quanto al sig. Michele Nardella del verbale n. 6 del 08.03.2019 e della correlata griglia relativa alle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 8731 (riconducibile al detto ricorrente) riporta un punteggio totale pari a punti 65,75 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato*

*nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; f)- per quanto di ragione, quanto al sig. Paolo Soccio del verbale n. 9 del 07.03.2019 e della correlata griglia relativa alle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 3370 (riconducibile al detto ricorrente) riporta un punteggio totale pari a punti 59,00 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; g)- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.03.2019; h)- dei provvedimenti recanti i calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 (e seguenti) quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per i ricorrenti; i)- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice - anche non conosciuti - nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti e sicuramente e segnatamente del verbale n. 10 del 08.03.2019 e verbale n. 4 del 22.02.2019; l)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando di cui alla D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici; m)- per quel che occorrer possa, di tutti i*

*successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici; n)- in parte qua, per quel che possa occorrere, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione U.S.R. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti; o)- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione; p)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per*

*quanto di ragione, del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;q)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti”.*

Per tale ragione, essendo stata pubblicata graduatoria di merito definitiva, persiste l'interesse dei ricorrenti alla autonoma impugnativa della stessa laddove le risultanze della prova scritta, per come trasfuse nell'ulteriore provvedimento escludente (graduatoria definitiva), sono assolutamente inattendibili e frutto esclusivamente non già della impreparazione del ricorrente bensì dell'ennesimo malfunzionamento dei terminali e del disallineamento del testo di talché la mancata ammissione alla prova orale è illegittima e va censurata per i seguenti

### **M o t i v i**

**D)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 E 8 DEL D.D.G. N. 1259 DEL 23.11.2017, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 9 E 12 D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E S.M.I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 E 10, COMMA 2, D.M. 137 DEL 03.08.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 03.12.2013 E 13.11.2014. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97**

**E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO**

In via del tutto introduttiva va detto che la procedura oggetto di esame è stata sin dall'inizio contrassegnata da plurime problematiche ed irregolarità che ne hanno condizionato significativamente l'andamento a partire dalla censurata prova preselettiva funestata dall'ormai conclamato **malfunzionamento dei terminali informatici**; né tale ultimo problema si è risolto nella fase (prova scritta) che ci occupa atteso che Codesto On. Tribunale già si è recentissimamente pronunciato sulla **ripetizione** della prova scritta medesima in favore di una docente il cui terminale si è bloccato (a titolo solo indicativo: cfr. TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 5867 del 10.05.2019).

Ciò a dire con immediatezza che le parametrizzazioni del bando sono state più volte disattese sia quanto all'utilizzo dei sistemi (informatici) di ausilio (e ciò vale sia per la fase preselettiva **che per la prova scritta**) sia quanto alla sostanziale inattendibilità delle risultanze di ogni singola prova con l'aggravante della più che solo potenziale violazione del principio dell'anonimato.

In particolare, da un attento esame dei verbali delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove (**a risposta aperta**) emerge un dato che depone per la solo apparente correzione delle stesse e, viceversa, per la natura **potenzialmente fittizia delle valutazioni rese** ciò concretando non solo vizio del procedimento ma anche carenza assoluta di motivazione se rapportata al voto attribuito.

Ad esempio dal verbale n. 6 della Sottocommissione n. 35 (candidato **Nardella Michele**) risulta che nella seduta del 08.03.2019 la Commissione (aperte le operazioni alle ore 09.27 e chiuse le stesse alle ore 18.50) ha corretto 32 elaborati; ha quindi impiegato complessivamente **9 ore e 23 minuti** per esaminare gli elaborati (cfr. verbale n. 6 del 8.03.2019 - **All. 4**).

Ebbene, se effettuiamo una operazione matematica considerando il tempo complessivo di correzione spalmato su ogni singola prova (9 ore x 60 minuti = 540

minuti + 23 minuti = 563: 32 elaborati = 17.59 minuti) ne emerge un dato sconcertante che depone per la sostanziale inesistenza di valutazione.

Dividendo, infatti, il tempo medio della singola valutazione (17.59) per il numero dei quesiti (5) viene fuori che, ad esempio, nel caso del candidato Michele Nardella, la Commissione - **vincolata al rispetto dei parametri per come fissati nella griglia di valutazione e tenuta ad una valutazione collegiale** - avrebbe impiegato 3,51 minuti per leggere, esaminare, commentare e valutare ogni singolo quesito sebbene, solo la lettura del testo (di evidente complessità) talora implichi un tempo medio che oscilla intorno ai 2 minuti; in altre parole saremmo al cospetto di una Commissione di fenomeni che in poco più di circa un minuto e mezza ha avuto la capacità, per ogni singolo candidato, di leggere i testi (molto complessi ed articolati), commentarli, discuterli e, quindi, rendere una “valutazione” analitica e compiuta (*sic!*); a ciò aggiungasi che anche per gli altri due ricorrenti (Di Summa Michele e Soccio Paolo - **All. 5 e 6**) il tempo di correzione, se rapportato al numero di elaborati esaminati, è altrettanto basso.

Né il dato si attenua anche a voler operare una media ponderata ipotizzando che magari non tutti i candidati della specifica giornata abbiano risposto a tutti e 5 i quesiti perché, in ogni caso, il tempo complessivamente considerato di valutazione della singola prova, sviscerato attraverso i diversi criteri e parametri fissati nella griglia di valutazione, è sostanzialmente **inesistente**; e tutto ciò a voler immaginare che la Commissione (che ha deliberato “all’unanimità e/o a maggioranza e, quindi, collegialmente) dalle 09.27 alle ore 18.50 abbia lavorato ininterrottamente senza concedersi né un caffè né un bisogno fisiologico perché in tal caso la media considerata scenderebbe ancor più drasticamente.

Orbene, la *vexata quaestio* del “tempo di correzione” è stata più volte affrontata dal Giudice amministrativo secondo il quale, lapidariamente, **si è appunto censurata la esiguità del tempo di correzione se rapportato al numero degli elaborati esaminati** (per analogia: “*Se invero il giudizio negativo o positivo di una prova scritta può emergere all’evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da*

soggetti (i commissari d'esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati, resta il fatto che l'operazione di correzione dei tre elaborati del ricorrente, che la Commissione era chiamata a valutare, richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario si doveva attenere. È stata, infatti, predisposta "una griglia di valutazione" con i seguenti "indicatori": "correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale", e la valutazione di ogni quesito doveva essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio, con il risultato che la valutazione globale è data dalla somma delle valutazioni dei quesiti divisa per tre. Ora, è chiaro che non si tratta di operazioni particolarmente complesse, specie se tutti i commissari si trovano d'accordo sulla valutazione dell'elaborato da cui emerge all'evidenza l'eccellenza o l'assoluta negatività, ma per ipotesi intermedie il tempo che l'istante indica in **quattro minuti per la correzione della prova**, articolata nella risposta ancorché in forma breve a tre distinti quesiti (la commissione avrebbe esaminato gli elaborati di oltre 50 candidati in quattro ore), pare eccessivamente ridotto, ed è tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso. D'altra parte proprio la griglia di valutazione predisposta dalla commissione imponeva a quest'ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un'operazione logica che, in base a comune regola di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti. Una maggiore e più prudente ponderazione veniva, nella specie, a collegarsi al tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami), al quale partecipavano candidati, la cui valutazione (da svolgersi in modo serio e selettivo) era chiamata a tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di essi nello specifico insegnamento della religione cattolica" (Consiglio di

Stato, sez. VI, sentenza n. 3668 del 21 marzo 2006 ma già prima Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 241 del 08 febbraio 2005).

I dati evidenziati (una media di correzione per singolo quesito che è inferiore ai 4 minuti) depongono, quindi, e non soltanto in termini di mero sospetto ma di concretezza della contestazione, per la **simulazione della correzione** a fronte della quale, tenuto anche conto della completezza delle risposte fornite dai ricorrenti, ben può ipotizzarsi una ammissione diretta alla successiva prova orale ovvero, una nuova correzione (con diversa commissione) ovvero ancora, ma in via meramente subordinata e per i motivi esplicitati in seguito, per un rifacimento della prova.

o - O - o

Il giudizio reso, pertanto, nella sua palmare illogicità, è frutto di una istruttoria fittizia che riverbera effetti anche sotto l'aspetto motivato in relazione alla previsione di cui all'art. 3 L. 241/90 atteso che il tempo dedicato alla correzione degli elaborati è sintomatico di una istruttoria motivata inesistente che si sostanzia in una **NON** motivazione.

Se, infatti, ex art. 3 L. n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni (pure richiamato dall'art. 8 del D.M. 12.4.2006) “*ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti.....lo svolgimento dei pubblici concorsi.....deve essere motivato*” e se, soprattutto, l'azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l'illegittimità del voto attribuito ai ricorrenti laddove espressione di una istruttoria solo apparente.

L'obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura.

Se, quindi, la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico attraverso cui

l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso *de quo* **nulla è dato capire in merito alle presunte ragioni del MIUR e della Commissione di concorso.**

Pertanto, benché non sia possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile adottando il quale può dirsi assolto da parte dell'Amministrazione l'onere della motivazione, è innegabile che almeno una parvenza di motivazione deve essere addotta nell'atto, tanto più se lesivo della posizione del destinatario, non potendosi concretare nella sintetica comunicazione di privazione di un diritto legittimamente spettante.

In altre parole, ciò che si richiede, perché l'atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva, è che **siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato**, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche (cfr.: C.d.S., sez. V, 07.04.2004 n. 1969; C.d.S., sez. IV, 15.12.2000, n. 6687; C.d.S. sez. VI, 12.12.2000, n. 6566; C.d.S., sez. VI, 19.07.1999, n. 981; C.d.S., sez. VI, 01.12.1999, n. 2069; C.d.S., sez. V, 13.01.1998, n. 65) frutto della negata applicazione dei principi generali.

Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato del MIUR accentuando vieppiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di logici ed equi criteri (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso della Commissione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla erroneità del presupposto, dalla mancanza assoluta di istruttoria e di motivazione che non consente di individuare in alcun modo le reali ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.

È allora evidente che non risultando esplicitate e, quindi, comprensibili le ragioni sottese alla valutazione delle prove sostenute dai ricorrenti, o meglio non essendo in alcun modo possibile capire qual è la *ratio* che sottende il comportamento del MIUR, va da sé l'integrale ed assorbente **assenza di una qualsivoglia motivazione** tale da determinare l'illegittimità del comportamento serbato dalla Commissione di concorso.

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la disparità di trattamento osservata dall'Amministrazione nonché per la sostanziale mancata esplicitazione motiva delle ragioni che giustifichi l'esclusione dei ricorrenti.

**II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 E 8 DEL D.D.G. N. 1259 DEL 23.11.2017, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 12 D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 2, D.M. 137 DEL 03.08.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 03.12.2013 E 13.11.2014. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO**  
A parte quanto detto al motivo che precede occorre sotto altro profilo censurare l'operato della Commissione laddove i quesiti sottoposti all'attenzione dei candidati **non sono conformi a quelli previsti dal bando e dal D.M. 138/2017** (*“Regolamento*

*per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”).*

L'art. 8, comma 4, DDG n. 1259/2017 (rubricato “Prova scritta”) prevede che “*La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera*” aggiungendo al comma 5 che “***I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale***”.

Il citato art. 10, comma 2, del D.M. 138 del 03.08.2017 (“Prova scritta”) prevede che “*I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni*

*scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”.*

Il successivo art. 11 (“*Prova orale*”) chiarisce che “*La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico*”.

Ebbene, ancora utilizzando a titolo solo indicativo il compito del ricorrente Nardella Michele (All. 7), ed esaminando la domanda n. 5 (“*Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell’ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo*”) emerge come allo stesso (al pari di tutti gli altri candidati) sia stato sottoposto un “caso” sia pur camuffato mediante il richiamo al “quadro normativo di riferimento” (vedi anche domanda n. 5 per Di Summa Michele e Paolo Soccio).

Ciò vuol dire che l’intera prova è in realtà alterata laddove espletata su tematiche e su tracce che **dovevano** essere riservate alla successiva fase orale di talché la complessiva valutazione è inattendibile anche per siffatte ragioni; né vale ad attenuare le risultanze della prova in termini sananti la circostanza (rimessa alla prova contraria del MIUR) che la medesima tipologia di domanda è stata sottoposta anche agli altri candidati.

Anche sotto tale profilo, pertanto, dirompe la illegittimità complessiva dell’operato della Commissione che, tuttavia, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ben potrebbe determinare l’ammissione diretta dei ricorrenti alla successiva prova orale.

**III)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 e 8 DEL D.D.G. N. 1259 DEL 23.11.2017, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 12 D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E S.M.I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 E 10, COMMA 2, D.M. 137 DEL 03.08.2017. VIOLAZIONE E FALSA**

**APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 03.12.2013 E 13.11.2014. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO**

V'è, poi, un ulteriore profilo di illegittimità quale la potenziale violazione del principio dell'anonimato laddove se è ben vero che con verbale del 26.03.2019 (**All. 10**) si è proceduto alle operazioni di scioglimento dell'anonimato tuttavia non si rinviene il verbale - antecedente o contestuale alla fissazione dei **criteri di correzione delle prove scritte - di oscuramento dei dati personali** con conseguente concreto "sospetto" (e non solo tale) che la correzione sia avvenuta mediante visualizzazione del medesimo testo prodotto ai ricorrenti e che reca in calce il codice fiscale del singolo candidato così determinandosi integrale violazione del principio dell'anonimato.

La logica comune a tutte le procedure concorsuali (*"...omissis... a conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, ove viene invitato a scegliere una coppia di etichette adesive identiche. Ciascuna etichetta deve essere applicata, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici impressi sulle etichette, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica..."*) ha una sua precisa *ratio* che risponde all'esigenza ovvia di **non**

rendere in alcun modo identificabile l'autore del test, *rectius* di ricollegare il test ad un preciso concorrente.

Tale *ratio* è potenzialmente viziata dalla probabile visualizzazione da parte della Commissione del testo “prova scritta” **recante in calce il codice fiscale dei singoli candidati** perché, al di là del verbale di scioglimento dell'anonimato, non v'è traccia delle modalità di effettuazione della correzione mediante accesso al modulo “anonimo”; in altre parole v'è traccia del verbale di scioglimento dell'anonimato ma non v'è traccia delle modalità con cui la Commissione, per ogni singolo candidato, ponendosi in capo al MIUR l'onere di provare che l'accesso alla prova non è stato effettuato tramite il portale (nel quale caso i Commissari hanno visualizzato il documento acquisito dai ricorrenti e recante in calce il codice fiscale) bensì ad un documento anonimo.

In mancanza di tale prova va da sé la totale violazione del principio dell'anonimato che inficia l'intera procedura giustificando l'accesso diretto dei ricorrenti alla successiva prova orale e tanto perché, in tema, si è osservato che la violazione **non irrilevante** della regola dell'anonimato nelle procedure selettive di cui trattasi comporta l'invalidità della graduatoria, senza necessità di accertare in concreto la lesione del principio di imparzialità in sede di correzione (Ad. Plen. n. 26/2013).

La potenziale violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi (senza che possa esservi inversione dell'onere probatorio) comporta, quindi, un'illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. anche C.d.S., sez. VI, 11.07.2013 n. 3747), onde deve ritenersi che la soglia dell'invalidità rilevante viene anticipata all'accertamento della sussistenza di una condotta concreta non riconducibile a quella tipizzata e l'ordinamento non chiede che il Giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia consentito di conoscere effettivamente il nome del candidato.

La violazione seppur potenzialmente idonea ad inficiare l'intera procedura determinando l'annullamento della prova e della graduatoria nazionale con conseguente travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati, tuttavia,

fermi gli effetti conformativi della pronuncia (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011 n. 5051; T.A.R. Palermo, 14.01.2014 n. 121 e 28.02.2012 n. 457; T.A.R. Toscana, 27.06.2011 n. 1105; T.A.R. Reggio Calabria, 26.09.2008 n. 508), onde evitare la lesione del prevalente interesse pubblicistico alla tutela del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione, può essere adeguatamente compensata dall'accesso diretto dei ricorrenti alla prova orale.

Infatti, in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, ferma la potenziale caducabilità dell'intera procedura, si è già ritenuto ragionevole un accoglimento delle doglianze mediante ammissione diretta alle prove orali e senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (T.A.R. Napoli, sez. VIII, n. 6729/2014).

Né vale tentare di invocare quell'orientamento minoritario secondo il quale l'eventuale, astratta riconoscibilità dei candidati non può costituire *ex se* causa di invalidazione di una procedura concorsuale, allorché, non risulti in alcun modo dimostrato che tale evenienza abbia oggettivamente determinato condizioni di vantaggio rispetto ad altri candidati, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata e tanto sia perché tale impostazione fa riferimento a comportamenti materiali posti in essere dalla Commissione di per sé non incompatibili con le regole dettate dal bando e sia, soprattutto, perché, tralasciando l'ipotesi in cui la violazione della regola dell'anonimato sia riconducibile ad un comportamento del candidato (esempio tipico è quello dell'apposizione di segni di riconoscimento), nel diverso caso che ci occupa in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, si considera tale violazione rilevante in sé “*senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli*”. (C.d.S., sez. VI, n. 1928/2010).

Pertanto, la mancanza di alcuni passaggi che comprovino l'effettivo rispetto della regola dell'anonimato conclama la violazione di una disposizione precettiva rendendo

inutile ogni accertamento sulla effettiva incidenza del comportamento sulla regola dell'anonimato e ciò perché *“Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso”* (cfr. di recente C.d.S., sez. VI, n. 3747/2013).

In sintesi, a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore *“non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza”* sicché *“Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione”* (Ad. Plen./Gen., n. 27/2013; C.d.S, parere n. 213/2011; C.d.S., sez. VI, sent. n. 3747/2013).

Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce espressione diretta del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, sicché tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

Pertanto, allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza delle regole procedurali tese a garantire l'anonimato e, più in generale, i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, si determina una illegittimità di per se **insanabile** e tanto più che il comportamento serbato dalla Commissione non è qualificabile come modesta o veniale (e come tale giustificabile secondo il principio di ragionevolezza e proporzionalità).

Ne consegue che il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione così giustificandosi l'accoglimento dell'istanza cautelare nel senso dell'ammissione diretta dei ricorrenti in sovrannumero al corso di laurea presso gli atenei di interesse anche indipendentemente dal punteggio conseguito dai singoli ricorrenti laddove le irregolarità censurate hanno evidentemente inficiato la regolarità dell'intera prova.

**IV)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 e 8 DEL D.D.G. N. 1259 DEL 23.11.2017, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 12 D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 E 10, COMMA 2, D.M. 137 DEL 03.08.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 03.12.2013 E 13.11.2014. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO**  
V'è, poi, un ulteriore elemento che va adeguatamente scrutinato dal Collegio laddove la non contestualità delle prove e anche la già disposta ripetizione della prova scritta per taluni candidati danneggiati dal rinnovato malfunzionamento dei terminali informatici viola potenzialmente il principio della *par condicio* concorsuale consentendo che uno o più concorrenti fruiscano di **condizioni diverse e più**

**vantaggiose** a nulla rilevando anche l'eventuale negativa collocazione in graduatoria del soggetto agevolato.

E' principio granitico quello in forza del quale nell'espletamento di una procedura concorsuale/comparativa, tutti i concorrenti devono soggiacere alle medesime condizioni osservando le medesime difficoltà di talché se anche un solo soggetto ha beneficiato di un trattamento differenziato e se tale trattamento - anche solo potenzialmente - ha inciso sull'espletamento della prova ne deriva la potenziale annullabilità dell'intera procedura e, quindi, della prova e della graduatoria nazionale con conseguente travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati.

L'art. 1, comma 2, D.P.R. 487/1994 testualmente dispone che *“Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità”*; tale imparzialità, tuttavia, **non** è stata garantita dall'Amministrazione su cui, peraltro, grava il relativo onere probatorio.

Né i principi di cui all'art. 97 Cost., peraltro, potrebbero ritenersi rispettati solo perché non si potrebbe, con certezza, definire quanto le lamentate circostanze- c.d. ripetute e rinnovate anomalie del terminale informatico - abbiano effettivamente inciso sul completamento della prova.

*“È ormai jus receptum che, nel compimento delle operazioni selettive, [ci si] deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità - senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; di contro **non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgono con modalità diverse da quelle pubblicizzate o siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri**”* (Cass., Sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14547; in termini, 19 aprile 2006, n. 9049).

Ed è proprio quello che, invece, nella specie è occorso ai ricorrenti che hanno subito una gestione della prova non conforme a legge il tutto aggravato dalla mancata verifica in tempo reale delle risultanze di quanto denunciato a verbale.

Un siffatto *modus operandi* “*ha fatto venir meno, con grave nocumento all’interesse pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l’affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego*” (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 24 ottobre 2002, n. 1781).

La giurisprudenza sul punto ha precisato che le norme che assicurano la *par condicio* tra i concorrenti di un concorso ricevono un’applicazione oggettiva: **non occorre, dunque, che in concreto sia stata provata l’effettiva incidenza del vantaggio o dello svantaggio arrecato su ogni concorrente** “*essendo sufficiente la semplice possibilità per taluni candidati, in relazione alle condizioni esistenti, di aver ottenuto condizioni di svolgimento migliori (avendo potuto, nel caso di specie, utilizzare solo una parte dei candidati postazioni informatiche perfettamente collaudate e funzionanti) rispetto ai ricorrenti*”; “*elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell’accertamento della legittimità della procedura concorsuale*” (T.A.R. Campania Napoli, n. 519/2004; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27.06.2011, n. 1105).

Ovviamente, anche in questo caso, al pari di quanto profilato ai motivi che precedono, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’eventuale annullamento della prova risulta recessivo rispetto all’interesse alla salvaguardia della procedura nel suo complesso ben potendo l’interesse dei ricorrenti danneggiati essere compensato **dall’accesso diretto alla prova orale** senza che ciò incida sulla posizione degli altri concorrenti.

**In via istruttoria**, ai sensi dell’art. 116 C.P.A., e successive modificazioni ed integrazioni, si chiede che l’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stata emanate le graduatorie con particolare attenzione ai verbali **tutti** della commissione che la Facoltà, anche a fronte di rituale istanza di ostensione, ha rifiutato di esibire anche a fronte della rituale istanza dei ricorrenti.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA ANTICIPATA  
MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB DEL MINISTERO**

Essendo la notificazione del ricorso per motivi aggiunti nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati necessari** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimare) sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio (resa in identica materia) e ciò anche per evitare un eventuale rinvio della trattazione in considerazione dell'udienza pubblica già fissata per il giorno 10.01.2020

**p.q.m.**

previa autorizzazione alla notifica anticipata per pubblici proclami, si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti e, per l'effetto, per la sospensione degli atti impugnati con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti **ad essere ammessi** alla successiva prova orale con integrale riammissione dei medesimi alla procedura di concorso ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione *ad hoc* per i ricorrenti e, dunque, sempre per la integrale riammissione dei medesimi alla procedura ovvero ancora in via graduata, ove occorra e ritenuto necessario, **alla nuova correzione della prova scritta** ovvero addirittura alla **riedizione e/o al rifacimento della prova scritta di cui al detto corso-concorso nazionale**, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017.

Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

**o - O - o**

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

*Salvis iuribus*

Salerno-Roma, lì 29 ottobre 2019

avv. Antonio Salerno